

TITOLO IV – ORDINAMENTO

Art. 10

Organi

Sono Organi della Comunità Montana:

- a) il Consiglio
- b) la Giunta Esecutiva
- c) il Presidente della Giunta Esecutiva
- d) il Presidente del Consiglio.

Art. 11

Il Consiglio

La composizione del Consiglio, la durata in carica e le attribuzioni sono stabilite dalla Legge.

Art. 12

Attribuzioni dei Consiglieri Comunitari

Ciascun Consigliere rappresenta l'intera Comunità senza vincolo di mandato.

Il Consigliere che non intervenga a tre sedute consecutive ordinarie senza giustificato motivo, salvo il caso di motivato impedimento, è dichiarato decaduto dal Consiglio della Comunità Montana, previa contestazione da parte del Presidente del Consiglio, da comunicarsi all'interessato, con Raccomandata A.R., entro 10 gg. dalla convocazione del Consiglio. La deliberazione consiliare di dichiarazione della decadenza viene comunicata al Sindaco del Comune di appartenenza per la sostituzione del Consigliere dichiarato decaduto. Eventuali, ulteriori modalità sono disciplinate dal Regolamento del Consiglio.

Per i casi di ineleggibilità e di incompatibilità si applicano le disposizioni di cui alla legge 23 aprile 1981, n. 154 e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto compatibili.

I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici della Comunità Montana, dagli enti e dalle aziende dipendenti dalla stessa, ogni notizia ed informazione in loro possesso, utile al loro mandato.

Essi sono tenuti al segreto ed alla riservatezza, nei casi stabiliti dalla legge.

I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione posta a deliberazione del Consiglio. Hanno, inoltre, diritto di presentare interrogazioni e mozioni, secondo le modalità stabilite nel regolamento.

Art. 13

Competenze del Consiglio

Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo della Comunità Montana. Esso ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

- a) Elezione del Presidente e della Giunta Esecutiva;
- b) Elezione del Presidente del Consiglio;
- c) Statuto dell'Ente;
- d) Programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi di opere pubbliche, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconti e conti consuntivi, piano pluriennale di sviluppo socioeconomico, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere nelle dette materie;
- e) Istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di partecipazione;
- f) Assunzione di pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi. Partecipazione a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

- g) Disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- h) Indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche o degli enti dipendenti, sovvenzionati, o sottoposti a vigilanza;
- i) Assunzione di mutui, quando non siano di competenza della Giunta, ed emissioni di prestiti obbligazionari;
- j) Spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi per oltre un triennio escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- k) Acquisti ed alienazioni immobiliari, relativi permutate, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrano nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del Segretario Generale o di altri funzionari;
- l) Approvazione dei progetti preliminari di opere pubbliche;
- m) Criteri generali per l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- n) Definizione degli indirizzi e criteri per la nomina e la designazione dei rappresentanti della Comunità Montana presso enti, aziende ed istituzioni;
- o) Convenzioni tra le Comunità Montane e tra Comunità, Regioni, altri enti locali ed enti pubblici e privati, costituzione e modificazione di forme associative, per la gestione di attività e servizi;
- p) Istituzione di Commissioni Consiliari permanenti e speciali;
- q) Elezione del revisore dei conti e determinazione del compenso;
- r) Elezione del Difensore Civico e determinazione del compenso;
- s) Attribuzione ed adeguamento dell'indennità di carica agli Amministratori e di presenza ai Consiglieri ed ai membri delle commissioni;
- t) Deliberazione dell'eventuale esercizio provvisorio;
- u) Ogni altro atto attribuito dalle leggi alla sua competenza.

Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi della Comunità salvo quelle attinenti le variazioni di bilancio, da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Art. 14

La Giunta Esecutiva

La Giunta Esecutiva è costituita dal Presidente e da n. 6 Assessori, uno dei quali con funzioni di Vice-Presidente.

Art. 15

Elezioni degli Organi esecutivi

Il Presidente della Giunta Esecutiva e la Giunta Esecutiva sono eletti dal Consiglio nel suo seno, nella stessa seduta in cui si procede alla convalida degli eletti, secondo le modalità fissate dalla Legge.

In deroga a quanto previsto dal comma precedente, possono essere eletti a componenti di Giunta, anche cittadini non facenti parte del Consiglio Comunitario, purché in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale, nel numero massimo stabilito dalla Legge.

Gli Assessori non Consiglieri partecipano ai lavori del Consiglio senza diritto di voto.

Sino alla nomina dell'esecutivo, conseguentemente alla tornata elettorale ordinaria, le adunanze sono presiedute dal Consigliere più anziano di età. Negli altri casi le adunanze sono presiedute dal Presidente del Consiglio, se in carica, ovvero dal Presidente della Giunta Esecutiva, ovvero dal Vice Presidente, ovvero dal Componente della Giunta più anziano di età.

Gli assessori possono essere revocati dal Consiglio su proposta del Presidente, comunicata all'interessato almeno 10 giorni prima della seduta.
Il Presidente e la Giunta Esecutiva, in caso di cessazione dal mandato, restano in carica fino alla elezione dei nuovi organi, ovvero fino all'insediamento del Commissario.

Art. 16

Attribuzioni della Giunta Esecutiva

La Giunta Esecutiva, ispirandosi ad una visione unitaria degli interessi dei Comuni partecipanti, compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Presidente, del Segretario Generale o dei Responsabili dei servizi.

Essa riferisce annualmente sulla propria attività al Consiglio, di cui attua gli indirizzi generali e nei cui confronti svolge attività propositiva e di impulso.

Può adottare, in via d'urgenza, deliberazioni con i poteri del Consiglio, relativamente alle variazioni di Bilancio, salvo ratifica da parte del Consiglio, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 17 del D.Lgs. 25.02.1995, n. 77.

Predisporre lo schema di Bilancio di Previsione, la Relazione Previsionale e Programmatica e lo schema del Bilancio Pluriennale.

Delibera la misura del contributo finanziario annuale a carico dei Comuni membri. In caso di mancato pronunciamento, si intende confermata la misura in vigore.

Gli Assessori sono preposti ai vari rami dell'Amministrazione della Comunità Montana, raggruppati per settori omogenei; sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'attuazione del P.E.G., in relazione alla propria competenza.

E di competenza della Giunta l'adozione dei Regolamenti sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio e dei principi fissati nei commi 1 e 2 dell'art. 36 D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.

Gli Assessori sono responsabili collegialmente degli atti della giunta ed individualmente per gli atti dei loro assessorati, ove non risultino attribuiti ai responsabili dei servizi.

La Giunta Esecutiva è convocata e presieduta dal Presidente che ne fissa l'ordine del giorno. In caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente. In mancanza di quest'ultimo, dall'Assessore più anziano di età.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice con la presenza della maggioranza dei suoi membri. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le sedute della Giunta Esecutiva non sono pubbliche. E vietata l'acquisizione non autorizzata dei processi verbali della giunta.

Le deliberazioni della Giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili.

Le deliberazioni della Giunta sono pubblicate mediante affissione nell'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

Art. 17

Il Presidente della Giunta Esecutiva

Il Presidente della Giunta Esecutiva è il legale rappresentante dell'ente. Egli esercita le funzioni che gli sono attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.

Convoca e presiede la Giunta Esecutiva, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti. In assenza del Presidente del Consiglio, convoca e presiede il Consiglio, predisponendone l'ordine del giorno.

Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Presidente provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti della Comunità montana presso Enti, aziende ed istituzioni.

Esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.

Coordina l'attività degli assessori al fine di assicurare unità di indirizzo politico-

amministrativo.

Può affidare speciali incarichi ad uno o più Consiglieri nei casi e nelle forme previste dalla legge.

Art. 18

Il Vice Presidente della Giunta Esecutiva

E istituita la carica di Vice Presidente, attribuita ad un componente della Giunta Esecutiva, in sede di elezione degli organi esecutivi.

Egli sostituisce il Presidente ed assume anche le funzioni di rappresentante legale dell'ente, nei casi di assenza o impedimento del Presidente.

Art. 19

Il Presidente del Consiglio

E istituita la carica di Presidente del Consiglio. Egli è eletto dal Consiglio nel suo seno a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati e dura in carica per la stessa durata del Consiglio. Può essere revocato con la stessa maggioranza.

Convoca e presiede le sedute del Consiglio.

Coordina l'attività delle Commissioni Consiliari e può partecipare alle sedute delle stesse.

In caso di assenza o di impedimento il Consiglio è convocato e presieduto dal Presidente della Giunta Esecutiva.

Il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richiede un quinto dei Consiglieri o il Presidente della Giunta Esecutiva, inserendo all'Ordine del Giorno le questioni richieste.

Apposito Regolamento disciplina le adunanze del Consiglio ed il suo funzionamento.

Art. 20

Indennità di carica e di presenza

Il limite massimo dell'indennità di carica agli amministratori viene commisurato a quello previsto dalla vigente normativa statale per i Comuni con popolazione pari alla somma del numero dei residenti nei territori classificati montani dei Comuni appartenenti alla Comunità.

Lo stesso limite si applica per l'indennità di presenza spettante ai componenti del Consiglio ed ai membri delle Commissioni Consiliari Permanenti formalmente costituite con atto deliberativo consiliare.

Per il rimborso delle spese sostenute in relazione all'espletamento del mandato da parte degli amministratori e dei consiglieri si fa riferimento a quanto previsto dalla Legge 27.12.1985, n. 816 e successive modificazioni ed integrazioni.

Al Presidente del Consiglio compete l'indennità di carica in misura pari a quella fissata per l'assessore, non soggetta a raddoppio.

Al Presidente del Consiglio si applicano le norme in materia di aspettative e permessi stabilite dalla legge 27.12.1985, n. 816 e successive modifiche ed integrazioni per gli assessori della Comunità montana.

Le modifiche ed integrazioni disposte dalla legge per gli Amministratori ed i Consiglieri dei Comuni, si applicano agli Amministratori ed ai Consiglieri della Comunità Montana, con riferimento alla popolazione residente in territorio montano.

Art. 21

Sfiducia costruttiva

Il Presidente della Giunta Esecutiva e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva espressa per appello nominale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Comunità Montana.

La mozione deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri e può essere

proposta solo nei confronti dell'intera Giunta; deve contenere la proposta di nuove linee politico-amministrative, di un nuovo Presidente della Comunità Montana e di una nuova Giunta.

La mozione viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre venti giorni dalla sua presentazione.

L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la contestuale elezione del nuovo esecutivo proposto.

Art. 22

Commissioni Consiliari

Il Consiglio, per lo svolgimento delle sue funzioni, si avvale di Commissioni consiliari permanenti e speciali costituite nel suo seno, assicurando la partecipazione proporzionale di tutti i Gruppi consiliari.

Il regolamento ne disciplina le funzioni, l'organizzazione, la composizione, il funzionamento.

Il Consiglio istituisce la Commissione Consiliare permanente per l'affermazione delle pari opportunità tra donna e uomo.

Art. 23

Gruppi Consiliari

In seno al Consiglio sono costituiti i Gruppi Consiliari.

Entro 10 giorni dalla convalida, ogni consigliere deve comunicare alla Segreteria dell'Ente l'adesione ad un gruppo consiliare.

I Consiglieri che non vi provvedono, si intendono assegnati al Gruppo misto.

I Gruppi Consiliari, entro 10 giorni, devono esprimere il rispettivo Capigruppo per i fini indicati dalla legge e dallo Statuto, dandone comunicazione scritta alla segreteria dell'ente. In mancanza, è considerato Capogruppo il Consigliere più anziano di età, anche ai fini degli adempimenti di legge.

I Gruppi Consiliari sono validamente costituiti con un numero minimo di tre Consiglieri; in mancanza, il Consigliere è assegnato al Gruppo misto.

Il Regolamento disciplina il funzionamento e l'organizzazione dei gruppi consiliari.

Art. 24

Conferenza dei capigruppo

E istituita la Conferenza dei Capigruppo, presieduta dal Presidente del Consiglio o, in sua assenza, dal Presidente dell'Ente.

La Conferenza viene consultata per l'organizzazione dei lavori consiliari.

Art. 25

Conferenza dei Sindaci

E istituita la Conferenza dei Sindaci, formata dai Sindaci o loro delegati componenti la Giunta Comunale, di ciascun Comune membro della Comunità Montana.

Essa è presieduta da un Sindaco eletto nel suo seno.

Ad essa partecipano il Presidente della Comunità Montana ed il Presidente del Consiglio.

Si riunisce ogni qualvolta esigenze di consultazione lo richiedano ed in particolare la Conferenza dei Sindaci deve essere sentita per il parere obbligatorio, ma non vincolante, sui seguenti argomenti:

- Piano Pluriennale di Sviluppo Socio-Economico;
- Servizi in forma associata;
- Determinazione della misura della quota da corrispondere da parte dei Comuni alla Comunità Montana.

La Conferenza dei Sindaci è convocata dal suo Presidente per determinazione propria o

su richiesta del Presidente della Comunità Montana o di almeno tre Sindaci. In tal caso dovrà essere convocata entro cinque giorni dalla richiesta.

Art. 26

Riunioni di Consiglio

Il Consiglio della Comunità Montana si riunisce in seduta ordinaria almeno tre volte l'anno in occasione dell'approvazione del conto consuntivo e del bilancio di previsione, nonché entro il 30 settembre per la verifica degli equilibri di Bilancio.

Art. 27

Convocazione del Consiglio della Comunità Montana

La convocazione dei Consiglieri deve essere fatta dal Presidente dell'ente ovvero, se in carica dal Presidente del Consiglio, con avvisi scritti, contenenti l'elenco degli argomenti, da spedirsi con raccomandata almeno cinque giorni prima della data della seduta.

In caso di urgenza, detto termine è ridotto a 24 ore, su convocazione telegrafica.

L'elenco degli argomenti trattati in ciascuna seduta ordinaria o straordinaria del Consiglio della C.M., è pubblicato all'Albo Pretorio almeno il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza.

Art. 28

Adunanze di prima e seconda convocazione

Il Consiglio non può deliberare in prima convocazione se non interviene almeno la metà dei Consiglieri assegnati alla Comunità Montana; alla seconda convocazione, che deve aver luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide qualora vi intervenga un quinto dei Consiglieri.

Si considera seduta di seconda convocazione, per ogni oggetto iscritto all'ordine del giorno, quella che succede ad una precedente non valida per mancanza di numero legale. Anche la seconda convocazione deve essere fatta con avvisi scritti, nei modi indicati per la prima convocazione. Può essere preannunciata con l'avviso di prima convocazione. Ogni argomento non trattato in prima convocazione per mancanza di numero legale, è considerato di seconda convocazione.

Quando l'avviso di prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, per il caso che si renda necessaria, l'avviso per la seconda convocazione è rinnovato ai soli Consiglieri non intervenuti alla prima.

Art. 29

Nuove proposte di deliberazione

I Consiglieri non possono deliberare alcuna proposta o questione estranea all'oggetto della convocazione.

Nel caso siano introdotte proposte, le quali non erano comprese nell'ordine di prima convocazione, queste non possono essere poste in deliberazione se non ventiquattro ore dopo averne dato avviso a tutti i Consiglieri.

Art. 30

Deposito delle proposte di deliberazione

Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione del Consiglio, se non sia stata compresa nell'ordine del giorno e se gli atti relativi non siano stati depositati almeno 24 ore prima presso la Segreteria Generale.

Art. 31

Sedute pubbliche e segrete

Le sedute del Consiglio sono pubbliche, eccettuati i casi in cui, con motivata

deliberazione, sia altrimenti stabilito.

La seduta non è pubblica quando si tratti di questioni concernenti giudizi su persone. Chi presiede l'adunanza del Consiglio è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e deliberazioni.

Art. 32

Deliberazioni

I Consiglieri votano ad alta voce per appello nominale o peralzata e seduta o per alzata di mano od a mezzo di sistemi elettronici.

Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto.

I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza dei votanti, salvo maggioranze diverse stabilite dalla legge.

Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

Il verbale delle adunanze deve contenere il numero dei Consiglieri presenti alla votazione e votanti sui singoli oggetti, con l'indicazione dei nomi di quelli astenuti e di quelli contrari (se motivati).

Non si può procedere in alcun caso al ballottaggio, salvo che la legge disponga altrimenti.

Terminate le votazioni, il Presidente, con l'assistenza di tre Consiglieri, resa obbligatoria in caso di scrutinio segreto, ne riconosce e proclama l'esito. Si intende adottata la proposta se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

Le deliberazioni del Consiglio, comportanti modificazioni o revoca di deliberazioni esecutive, si hanno come non avvenute, ove non facciano espressa menzione della revoca o della modificazione.

Art. 33

Astensioni

Il Presidente, gli Assessori ed i Consiglieri devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti e contabilità loro proprie, verso gli organismi cui appartengono, con gli stabilimenti dai medesimi amministrati, o soggetti alla loro amministrazione o vigilanza; come pure quando si tratta d'interesse proprio o d'interesse, liti o contabilità dei loro congiunti od affini sino al quarto grado civile, o di conferire impieghi ai medesimi.

Si astengono pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministranze od appalti di opere nell'interesse degli organismi cui appartengono o soggetti alla loro amministrazione, vigilanza o tutela.

Art. 34

Processi verbali delle deliberazioni

I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal Segretario dell'ente e devono indicare sinteticamente i punti principali della discussione, il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta, il sistema di votazione.

I processi verbali sono firmati dal Presidente della seduta, ovvero dal Presidente del Consiglio, se nominato, e dal Segretario Generale.

Ogni membro ha diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi del medesimo.

Art. 35

Controllo sugli atti

Per quanto riguarda il controllo sugli atti si applicano le disposizioni previste dalla

normativa vigente per Comuni e Province, nonché le specifiche norme regionali in materia.

Sono sottoposti al controllo preventivo di legittimità esclusivamente le deliberazioni concernenti l'approvazione dello Statuto e sue modificazioni ed integrazioni, dei regolamenti di competenza del Consiglio, esclusi quelli attinenti all'autonomia organizzativa e contabile, dei Bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, del rendiconto della gestione (art. 17 - comma 33 - L. 127/97).

Sono, altresì, soggette al controllo preventivo di legittimità le deliberazioni che la Giunta intende di propria iniziativa sottoporre al Comitato Regionale di Controllo (art. 17 - comma 34 - L. 127/97).

Le deliberazioni di Giunta e di consiglio sono sottoposte al controllo nei limiti delle illegittimità denunciate, quando un quinto dei consiglieri ne faccia richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio della Comunità Montana, quando le deliberazioni stesse riguardino:

a) appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;

b) assunzioni del personale, piante organiche e relative variazioni.

Le deliberazioni soggette al controllo preventivo di legittimità devono essere trasmesse al Comitato Regionale di Controllo entro il quinto giorno successivo alla loro adozione.